



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

Decreto n. 13 /2020

IL PRESIDENTE

Visto il codice del processo amministrativo ed in particolare gli artt. 4 e 11 delle Norme di attuazione;

Visto l'art. 84 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, come convertito con legge 24/4/2020, n. 27, rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa", e segnatamente il co. 4, lett. d), che contempla "l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato";

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30/4/2020, n. 28, rubricato "Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22/5/2020, in GURI n. 135 del 27/5/2020, recante le "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti";

Viste le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25/5/2020 sulle udienze da remoto con la partecipazione degli Avvocati, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

Visto il Protocollo di intesa tra la Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, sottoscritto in data 25/26 maggio 2020, per lo svolgimento delle udienze da remoto ex art. 4 del decreto-legge n. 28/2020, del pari pubblicato sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

Visti il proprio decreto n. 6 del 20/3/2020, recante, tra l'altro, indicazioni per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale ai sensi dell'art. 84, co. 5 e 6, del decreto-legge n. 18/2020, nonché il decreto n. 11 del 14/5/2020, concernente prime indicazioni applicative dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020;

Ritenuta l'opportunità di adottare ulteriori misure, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 84 del decreto-legge n. 18/2020, come convertito in legge e poi modificato dall'art. 4 del decreto legge n. 28/2020;

Sentiti i rappresentanti dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nonché degli Ordini degli Avvocati e delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione del Tribunale, con nota prot. n. 438 del 4/6/2020 nonché con apposita riunione in videoconferenza tenutasi in data 8/6/2020;

Sentiti i Magistrati del Tribunale ed il Segretario Generale;

DISPONE

1. Le adunanze in calendario nei mesi di giugno e luglio 2020 (udienze pubbliche e camere di consiglio, sia per le istanze cautelari che per gli altri riti camerati) si svolgeranno "da remoto", mediante l'utilizzo degli strumenti hardware e software individuati nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, recante le "Regole tecnico-



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”.

2. In base all'art. 84, co. 5 e 6, del decreto-legge n. 18/2020, il regime ordinario, nel periodo delimitato dalla normativa emergenziale, sarà quello del passaggio in decisione allo stato degli atti depositati, ivi comprese le brevi note che le parti hanno la facoltà depositare sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione della causa.

3. In base all'art. 84, co. 5, del decreto-legge n. 18/2020, nelle cause fissate per la trattazione dell'istanza cautelare potrà essere disposta la definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, “omesso ogni avviso”.

4. In base all'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020, le parti hanno la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto con apposita istanza da presentare con l'osservanza del termine a ritroso previsto per il deposito delle memorie di replica (venti giorni liberi, per i riti ordinari, ovvero dieci giorni liberi prima dell'udienza, per i riti abbreviati e camerali), nonché, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza (qualunque sia il rito da applicare).

La richiesta di discussione orale telematica, da depositarsi nel rispetto dei termini perentori di legge, andrà succintamente motivata con la rappresentazione delle ragioni concrete che rendono inopportuna o inadeguata la formulazione di difese unicamente per iscritto nonché, se del caso, delle ragioni che giustificano una rimessione in termini.

5. In base alle linee guida dettate dal Presidente del Consiglio di Stato, il rapporto tra l'ultravigente art. 84 del decreto-legge n.18/2020 ed il nuovo art. 4 del decreto-legge n. 28/2020 va ricostruito in senso duale, senza ibridazione alcuna fra i riti delineati dalla normativa, per cui:

a) se è stata chiesta la discussione orale, si applica esclusivamente l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, con tutte le sue previsioni “interne” in tema di discussione orale e di modalità alternative alla discussione orale; in particolare, se venga richiesta la discussione da una sola parte, nulla vieta che l'altra partecipi alla discussione o, “in alternativa alla discussione”, presenti note di udienza fino alle ore 9 del giorno di udienza;

b) se nessuno ha chiesto la discussione orale, si applica esclusivamente l'art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, e cioè il processo cd. cartolare con passaggio in decisione sulla base degli scritti e con termine sino a due giorni liberi dall'udienza per il deposito di brevi note.

6. L'eventuale opposizione alla richiesta di discussione orale telematica dovrà essere motivata con riferimento alle circostanze di carattere oggettivo ostative ad una trattazione orale da remoto.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

Si dà atto che le Associazioni degli avvocati, in base al Protocollo di intesa con il Presidente del Consiglio di Stato si sono impegnate a sensibilizzare i rispettivi associati affinché la facoltà di opposizione sia esercitata entro i due giorni dalla ricezione dell'avviso di segreteria concernente l'avvenuto deposito di una richiesta di discussione.

7. Sono accolte le istanze di discussione orale mediante collegamento da remoto proposte, congiuntamente o separatamente, da tutte le parti costituite in giudizio.

8. Le istanze di discussione orale mediante collegamento da remoto sono altresì accolte, a meno che non sia depositato, prima dell'invio dell'avviso di Segreteria di cui al punto 11, l'atto di opposizione di alcuna delle controparti costituite in giudizio.

9. Sulla opposizione ad una istanza di discussione orale mediante collegamento da remoto, da depositare al più presto possibile e comunque prima dell'invio dell'avviso di Segreteria di cui al punto 11, le determinazioni conseguenti sono adottate con decreto presidenziale.

10. E' fatta salva comunque la potestà del Presidente, come per legge, di fissare con decreto la discussione orale con collegamento da remoto, anche a prescindere dall'istanza di una parte.

11. Una volta decise le opposizioni di cui al punto 9, il Presidente dispone l'invio da parte della Segreteria degli avvisi recanti le indicazioni per il collegamento da remoto relativi alle istanze di discussione orale non opposte di cui ai punti 7 e 8, con l'osservanza del termine prescritto dall'art. 2, co. 5, del decreto PCS n. 134/2020.

12. Nello stesso termine, la Segreteria provvede alla comunicazione dei decreti presidenziali di cui ai punti 9 e 10, con le indicazioni se del caso per il collegamento da remoto.

13. Successivamente all'invio degli avvisi di discussione orale, ogni questione relativa alla sopravvenienza di istanze e/o opposizioni concernenti la discussione orale, anche per effetto di tardive costituzioni in giudizio, sarà deciso in sede di adunanza dal Presidente del collegio con provvedimento a verbale.

La Segreteria inoltrerà, ove e non appena possibile, la comunicazione relativa all'ora ed alle modalità del collegamento per la discussione orale anche alle parti costituite in giudizio dopo l'invio degli avvisi di cui al punto 11, purché la costituzione in giudizio avvenga entro le ore 9 antimeridiane del giorno di trattazione del ricorso.

14. Giova precisare che:

a) la facoltà di deposito delle note di udienza non può essere esercitata dalla parte che ha richiesto la discussione orale telematica, a meno che non rinunci a discutere oralmente; detta facoltà può invece essere esercitata dall'altra parte che non possa o non voglia partecipare alla discussione, ed effettivamente non vi partecipi;

b) le note devono essere "brevi", rappresentando una facoltà succedanea all'esposizione orale, ugualmente succinta, e dovrebbero altresì essere depositate con anticipo rispetto



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

al giorno dell'udienza, in modo da consentire alle controparti una eventuale replica informata;

c) la richiesta scritta di passaggio in decisione, della quale verrà dato atto a verbale, potrà essere depositata anche da chi abbia richiesto la discussione; se formulata congiuntamente o concordemente da tutte le parti costituite, implica una rinuncia alla trattazione orale della causa, che pertanto non verrà chiamata per la discussione orale telematica.

15. Con inizio all'orario indicato nell'avviso di Segreteria della discussione orale, sono chiamate in discussione le singole cause iscritte per le quali è prevista la discussione orale, nell'ordine indicato dal ruolo (prima quello camerale, poi quelli di merito), ammettendo alla riunione i rappresentanti presenti in quel momento in "sala di attesa", purché regolarmente autenticati come "ospiti" in conformità delle modalità all'uopo prescritte (immettendo quale identificativo la corretta stringa, costituita obbligatoriamente dai dati indicati nel comma 4 dell'art. 3 delle Specifiche tecniche, Allegato 3 al decreto PCS n. 134/2020). Successivamente sono esaminate le cause iscritte nei suddetti ruoli per le quali non è disposta la discussione orale.

Qualora un interessato non risponda alla chiamata o sia assente in "sala di attesa" al momento della chiamata, potrà chiedere di far registrare a verbale la propria presenza; ogni altra richiesta potrà essere presa in considerazione unicamente con la presenza di tutti i difensori delle controparti già partecipanti alla discussione; ciò fermo restando in ogni caso il termine dell'adunanza con la chiusura del verbale.

16. Per la partecipazione alla discussione orale telematica i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega scritta, previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o mediante delega orale ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 247/2012. In entrambe le ipotesi l'Avvocato delegato utilizzerà il link trasmesso dalla segreteria all'Avvocato costituito in giudizio e si autenticerà secondo le modalità indicate nel comma 4 dell'art. 3 dell'Allegato 3 al decreto PCS n. 134/2020 (Specifiche tecniche) utilizzando le iniziali dell'Avvocato sostituito.

Il link per la connessione, contenuto nell'avviso di Segreteria relativo alla discussione, è riservato al destinatario e può essere trasferito al solo delegato per la discussione, il quale è tenuto ad analogo obbligo di riservatezza. La diffusione del link, anche accidentale, può causare il rischio di illecite intrusioni di soggetti non legittimati a intervenire e di violazioni della privacy.

17. Posto che l'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020 risulta finalizzato a "salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza", deve ritenersi esclusa la partecipazione/assistenza di soggetti terzi alla discussione orale telematica la quale, per quanto riguarda le udienze pubbliche, si svolgerà in regime di "porte chiuse" ex art. 87, co. 1, c.p.a..

Tutti i partecipanti alla discussione da remoto sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga, stante l'assenza del pubblico.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

18. All'inizio del collegamento è richiesto a ciascun partecipante alla discussione di attestare (e comprovare, qualora non sia riconosciuto dal Tribunale) la propria identità e qualità, nonché di rilasciare una esplicita dichiarazione, da inserire a verbale, concernente:

- la libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali;
- la conoscenza dell'informativa sulla privacy (ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa;
- l'impegno a non effettuare registrazioni della riunione;
- l'impegno ad inibire l'ascolto e la visione della riunione a soggetti non legittimati ad assistere;
- l'impegno a non abbandonare autonomamente la riunione e ad attendere di essere rimosso dalla riunione a cura della Segreteria;
- l'impegno a segnalare tempestivamente all'Ufficio eventuali problemi di connessione.

19. Nei limiti di tempo fissati dall'art. 2, co. 12, del decreto PCS n. 134/2020 per la discussione orale telematica e fermo restando quanto previsto ex art. 39 c.p.a., art. 11 disposizioni di attuazione al c.p.a. e art. 127 c.p.c., l'intervento di ciascun difensore non potrà comunque avere una durata tale da non trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di evidenziare circostanze e argomenti nuovi, non rappresentati nelle difese scritte.

Le repliche sono di norma escluse; sono tuttavia ammesse brevi repliche unicamente nella misura strettamente necessaria a contraddire rispetto a circostanze o argomenti rappresentati per la prima volta nell'intervento orale di una controparte.

20. In caso di difficoltà tecniche della rete telematica della Giustizia Amministrativa, potranno essere fatti tentativi di connessione anche oltre l'orario indicato nella convocazione della riunione e fino alla chiusura del verbale.

Per ricevere informazioni al riguardo e per trasmettere eventuali segnalazioni, i Signori Avvocati interessati potranno contattare la Segreteria al recapito telefonico che il Segretario Generale provvederà ad attivare presso il Tribunale e che verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella apposita sezione "Emergenza coronavirus" dedicata ai provvedimenti ed atti del TAR Basilicata.

Rimangono comunque ferme le indicazioni di cui al comma 6 dell'art. 2 del decreto PCS n. 134/2020 (*Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza*



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus...) ed all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 dell'Allegato 3 al suddetto decreto PCS (*La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede*).

21. Il presente decreto entra in vigore a partire della prossima udienza del 10/6/2020, ad integrazione e modifica dei precedenti decreti presidenziali n. 6 del 20/3/2020 e n. 11 del 14/5/2020.

Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto, nonché della sua trasmissione in copia ai Magistrati del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa anche ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Napoli, 8 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono